



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)  
e dal Ministro dell'interno (ALFANO)  
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 2014**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	25
Disegno di legge .....	»	29
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	31
Testo dell'Accordo facente fede .....	»	38

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia disciplina la collaborazione tra i due Paesi per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e sul terrorismo internazionale.

L'intesa si pone come obiettivo quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'applicazione.

Essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede sempre più attenzioni sulla necessità di collaborazioni più strette per il contrasto al crimine organizzato transnazionale e al terrorismo e per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione internazionale bilaterale di polizia per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale più incisiva, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali, tra i quali anche quelli discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea e dalle disposizioni contenute nell'intesa stessa. Il testo dell'intesa, inizialmente proposto nel 2003 e redatto sulla base di modelli adottati a suo tempo dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per analoghe intese bilaterali con

i Paesi dell'area africana e mediorientale, nel corso del negoziato è stato oggetto di riesame con l'introduzione di una nuova formulazione, che sotto il profilo formale lo rende simile ad altre intese della stessa natura recentemente definite con altri Paesi, ad esempio, con l'Armenia, conclusa il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo specifica innanzitutto gli obiettivi che persegue, quali la collaborazione per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine (articolo 2) ed individua le autorità competenti preposte all'applicazione dell'intesa (articolo 1):

- per il Governo della Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

- per il Governo della Repubblica di Capo Verde, il Ministero della giustizia e della Polizia giudiziaria.

L'Accordo indica, inoltre, i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si sviluppa, in particolare, il contrasto al crimine organizzato transnazionale, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti, nonché al terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale (articolo 2).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali e terroristiche, sulle loro strutture e sui loro *modi operandi*, sulle

tecniche investigative utilizzate per il contrasto, tra le quali le speciali tecniche investigative delle consegne controllate, delle operazioni sotto copertura e di sorveglianza, nonché sui metodi impiegati per il controllo delle frontiere e documentale. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, compresa l'analisi della minaccia criminale, e la formazione del personale di polizia. La collaborazione comprende anche lo scambio di esperti e l'individuazione di punti di contatto per agevolare l'applicazione dell'intesa, nonché le attività dirette all'identificazione e alla riammissione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la previsione che le modalità operative per la migliore attuazione di tale disposizione potranno essere definite in un successivo Protocollo applicativo (articolo 3).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (ar-

ticoli 4 e 6), il rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (articolo 7).

Sono poi sancite la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare i progressi fatti nell'esecuzione dell'Accordo (articolo 8) e le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, dei relativi oneri finanziari occorrenti (articolo 9).

La lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa è la lingua inglese (articolo 10).

L'Accordo infine prevede sia disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'intesa, da risolversi in via amichevole, attraverso i canali diplomatici, con consultazioni negoziali (articolo 11), sia le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 12). L'intesa resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di porvi fine.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:

- al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) - gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) - gruppo IV. Al riguardo, si fa presente che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluenza ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza. Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010

**Art. 3****lettere a, c, d, e, g, k**

Lo scambio informativo sarà effettuato in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo, nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente.

**lettere h, e i)**

Le informazioni sui passaporti ecc.. le attività di identificazione di cittadini... , nonché le modalità di cooperazione correlate per l'attuazione della collaborazione sancita nell'articolo 2 saranno rese disponibili con i sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base all'ordinamento vigente.

**lettera b)** lo scambio di conoscenze sui tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonché sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga, avverrà con l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni, a cui parteciperanno due unità straniere, con i seguenti oneri:

oneri vitto (€ 32 a persona di cui a pranzo € 7 presso mensa ed a cena	
€ 25 presso ristorante convenzionato per 3 giorni più la cena pari ad	
€ 25 relativa al giorno di arrivo)	€ 242,00
coffee break per 6 persone (quattro italiani e due ospiti)	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 342,00</b>

Il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'articolo 9, comma 2, in base al quale solo gli oneri del vitto sono a carico del Paese ospitante, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi che prevede il sostenimento dei costi di vitto e alloggio a carico del Paese ospitante.

Inoltre si prevede l'invio in missione a Praia di una delegazione italiana per la durata di 4 giorni composta da due unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica



direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, che comporterà i seguenti oneri:

albergo (3 notti*2*125)	€ 750,00
diaria giornaliera (89,79*4gg)	€ 359,16
diaria giornaliera (83,61*4gg)	€ 334,44
biglietti aerei A\R	€ 1.800,00
maggiorazione 5% sui biglietti aerei	€ 90,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.333,60</b>

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Capo Verde (gruppo III) euro 143,99; ridotta del 20% euro 115,19; ridotta di un terzo euro 76,79; oneri giornalieri (76,79-51,65) euro 25,14; lordizzazione eccedenza di 51,65 (25,14\*1.58) euro 39,73; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 12,99; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 89,79.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Capo Verde (gruppo IV) euro 136,36; ridotta del 20% euro 109,09; ridotta di un terzo euro 72,73; oneri giornalieri (72,73-51,65) euro 21,08; lordizzazione eccedenza di 51,65 (21,08\*1.58) euro 33,30; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 10,89; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 83,61.

La riduzione di un terzo è applicata in quanto l'Amministrazione paga solo l'alloggio.

#### Lettera f)

L'adozione di misure necessarie a consentire l'impiego di speciali tecniche investigative, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate si concretizzeranno mediante l'invio in missione a Capo Verde, una volta l'anno, di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per 7 giorni, con i seguenti oneri:

albergo (6 notti*2*125)	€ 1.500,00
diaria giornaliera (83,61*2*7gg)	€ 1.170,54
biglietti aerei A\R	€ 1.800,00
maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 90,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.560,54</b>

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Capo Verde (gruppo IV) euro 136,36; ridotta del 20% euro 109,08; ridotta di un terzo euro 72,73; oneri giornalieri (72,73-51,65) euro 21,08; lordizzazione eccedenza di 51,65 (21,07\*1.58) euro 33,30; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 10,89; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 83,61; si applica la riduzione pari ad un terzo della diaria giornaliera in quanto il dipendente presenta fattura per l'alloggio.

Non si prevede l'accoglienza di personale appartenente alle Forze di polizia della Repubblica di Capo Verde.

#### lettera l

Lo scambio di esperti e l'individuazione dei punti di contatto si realizzerà mediante l'invio a Praia di due unità di personale appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare per la durata di quattro giorni, i cui oneri saranno:

diaria giornaliera (27,27*2*4gg)	€ 218,16
biglietti aerei A\R	€ 1.800,00
maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 90,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.108,16</b>



Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Capo Verde (gruppo IV) euro 136,36; ridotta del 20% euro 109,09; ridotta a un quarto euro 27,27; si riduce la diaria di tre quarti in quanto, non essendo previste riunioni, non si applica l'articolo 9, comma 2, ma si segue la prassi internazionale per la quale, negli scambi, gli oneri di vitto e alloggio sono a carico del Paese ospitante.

Al riguardo, non si prevede l'accoglienza di funzionari appartenenti alla Polizia di Capo Verde.

#### Art. 5

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

#### Art. 8

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una a Capo Verde. La delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione a Praia avrà i seguenti oneri (i criteri di calcolo della diaria sono quelli indicati all'articolo 3, lettera b - riduzione di un terzo):

delegazione italiana inviata a Capo Verde

albergo (2 notti*3*125)	€ 750,00
diaria giornaliera (89,79*3*3gg)	€ 808,11
biglietti aerei A/R	€ 2.700,00
maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 135,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.393,11</b>

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

oneri vitto (€ 32 a persona di cui a pranzo € 7 presso la mensa e a cena € 25 presso ristorante convenzionato, per 2 giorni più la cena pari ad € 25 relativa al giorno di arrivo)	€ 267,00
coffee break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti)	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 367,00</b>

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. Per quel che concerne i costi dei buffet e le colazioni di lavoro ed ogni altro costo, peraltro affidati ad esercizi convenzionati, si assicura che l'onere complessivo comprenderà l'aumento dell'IVA disposto a far data dal 1° ottobre 2013.

#### Art. 9

Il presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede in caso di spese notevoli e straordinarie, di stabilire condizioni al fine di non corrispondere spese ulteriori rispetto a quanto stabilito nella relazione tecnica (eventualmente effettuando anche compensazioni delle voci di costo tali da lasciare invariati i saldi di finanza pubblica). Considerata l'impossibilità di quantificare ex ante le eventuali spese notevoli o straordinarie, si precisa che tali spese saranno oggetto di una idonea iniziativa legislativa che, quantificandone gli oneri, ne indichi la relativa copertura finanziaria.



**Art. 11**


In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

**Oneri complessivi dell'accordo**


L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a € 15.104 (arrotondato) annui a decorrere dal 2014. Di questi, € 14.904 hanno natura di oneri valutati ed € 200 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 14.904), il Ministero dell'Interno provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, comunque, della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

  
17.10.2014





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza tra le autorità di polizia dei due Paesi nella contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale.

L'intesa persegue obiettivi strategici ed operativi, tra i quali, quello di realizzare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale estremamente in un contesto geopolitico sempre più complesso. La collaborazione tra l'Italia e Capo Verde è pertanto fondamentale per l'adozione di strategie finalizzate a garantire l'apporto necessario per la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

La posizione strategica dell'arcipelago delle isole di Capo Verde sull'Oceano Atlantico fa del Paese un importante crocevia per i traffici di droga, in particolare per i carichi di cocaina diretti in Europa e negli Stati Uniti d'America. La droga, prodotta in Colombia, Venezuela, Bolivia e Perù, transita attraverso le isole di Capo Verde per essere introdotta nei Paesi dell'Africa nord-occidentale e successivamente inviata, attraverso rotte marittime e aeree, in Spagna, Portogallo, in altri Paesi europei e negli Stati Uniti d'America. Infatti, benché in Africa non si produca cocaina, si registra un progressivo incremento di sequestri, soprattutto nell'area nord occidentale del continente.

Da questi elementi di fatto, che evidenziano l'interesse delle organizzazioni criminali transnazionali ad utilizzare il territorio di Capo Verde per i traffici illegali, scaturisce l'ulteriore esigenza di rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Italia e Capo Verde per la tutela di interessi strategici tra i due Paesi, tra i quali quello della cooperazione internazionale in materia di sicurezza, che consenta lo sviluppo di analisi dei rischi più accurate e l'attuazione di efficaci azioni preventive per il contrasto ai fenomeni criminali di matrice internazionale.

L'Accordo di cooperazione di polizia è proiettato pertanto al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Per il conseguimento dei predetti obiettivi, l'intesa sancisce l'impegno delle autorità nazionali dei due Paesi a collaborare in ogni settore di cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, l'assistenza reciproca nelle attività investigative e la formazione delle Forze di polizia.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:



- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive integrazioni e modifiche, tra le quali la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

L'Accordo non contrasta con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.



**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

**PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono in corso procedure di infrazione in materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel dicembre 2000 e dei relativi Protocolli aggiuntivi. I citati atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'intesa. Tiene altresì conto delle disposizioni contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da rilevare.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da rilevare.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

**PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.



**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'atto internazionale.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sussistono.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non sussistono.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistono.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Per migliorare l'attuazione della collaborazione relativa all'identificazione e alla riammissione di cittadini dei due Paesi in posizione irregolare è prevista l'ipotesi di un'eventuale adozione di un Protocollo applicativo per definire le procedure e le modalità operative.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di sicurezza

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero Affari Esteri

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
3	lettere b, f, i
8	



PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni I e III)

SI	NO
	x



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 3 lettera b

Le parti concordano che per lo scambio di informazioni sugli stupefacenti si organizzeranno due riunioni una in Italia ed una a Capo Verde

## B) Descrizione sintetica dell'articolo 3 lett.f

Ai fini di coordinare le tecniche investigative si prevede l'invio in missione di funzionari della polizia italiana a Capo Verde

## C) Descrizione sintetica dell'articolo 3 lett.i

Le parti concordano di inviare degli esperti in missione

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 8

Ai fini di attuare la cooperazione le parti si impegnano ad organizzare incontri e scambi di esperienze.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO X
----	------

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione o relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/c

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) Effetti finanziari  
**SEZIONE II**  
**Tabella 1**

A carico dello Stato Articolo ..... Comma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			L.I.
Art. 3 lettera b		-3.675,60				-3.675,60					-3.675,60				-3.675,60
Art. 3 lettera f		-4.560,54				-4.560,54					-4.560,54				-4.560,54
Art.3 lettera l		-2.109,16				-2.109,16					-2.109,16				-2.109,16
Art.8		-4.760,11				-4.760,11					-4.760,11				-4.760,11
Totale effetti finanz. negativi		-15.104				-15.104					-15.104				-15.104
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubblica Amministrazioni Articolo ..... Comma	Anno 1 Corrente		Anno 2 Corrente		Anno 3 Corrente		A regime	Anno terminale
	c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

Spesi devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con





SEZIONE II

TABELLA 1bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Art. 1		Art. 2		Art. 3		Art. 4		Art. 5		Art. 6		Art. 7		Art. 8		Art. 9		Art. 10		TOTALE
	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	
TOTALE a carico dello Stato																					



SEZIONE II

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo ..... Comma.....	Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuate	Perm.	L.I.	Annuate	L.I.		Annuate	Perm.	L.I.	Annuate	L.I.		Annuate	Perm.	L.I.	Annuate	L.I.			
Ml. 3 lettera b		-3.675,60						-3.675,60						-3.675,60					-3.675,60	
Ml. 3 lettera f		-4.560,54						-4.560,54						-4.560,54					-4.560,54	
Ml. 3 lettera l		-2.108,16						-2.108,16						-2.108,16					-2.108,16	
Art. 8		-4.760,11						-4.760,11						-4.760,11					-4.760,11	
Totale effetti finanz. negativi		-15.104						-15.104						-15.104					-15.104	
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo ..... Comma.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.		Corrente	c/Cap.		Corrente	c/Cap.			
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2 bis  
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo ..... Comma .....	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5				
	Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	
totale effetti finanz. negativi																					
oltre effetti finanz. positivi																					
effetto generale effetti finanz. negativi																					
effetto generale effetti finanz. positivi																					

Articolo ..... Comma .....	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10				
	Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		Contenute		c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	
totale effetti finanz. negativi																					
oltre effetti finanz. positivi																					
effetto generale effetti finanz. negativi																					
effetto generale effetti finanz. positivi																					

5. In tutti i casi (effetti entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, la nuova o maggior entrata o le minori spese devono essere indicate con segno  
SIVA



**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**  
**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	15.104	15.104	15.104

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Tabella A			
Ministero Affari Esteri	15.104	15.104	15.104
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Tabella B			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
	15.104	15.104	15.104

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale riduzione autorizzazioni di spesa					

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale Nuove o maggiori entrate					

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	15.104	15.104	15.104
--------------------------	--------	--------	--------



PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



**SEZIONE IV**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Descrizione sintetica**

La previsione di spesa è soggetta alle oscillazioni derivanti da eventuali aumenti delle diarie di missione, nonché dei costi delle docenze e delle spese connesse all'organizzazione dei corsi.



## SEZIONE V

## EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Completata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
saldo netto da finanziare			
abbisogno di cassa del settore			
indebitamento netto			

Nota:

--

TIMBRO DI VERIFICA DELLA  
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA  
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO  
STATO

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA -RIEPILOGO EFFETTI														
		SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO				
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	2014	2015	2016	importo annuo a regime	importo terminabile	importo complessivo	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>ONERI</b>												
		Tipologie (caratterizzazione, testo di spesa, onere (valutazione))												
		oneri a carico dello Stato	-3.675,60	-3.675,60	-3.675,60	-3.675,60	9.999		-3.675,60	-3.675,60	4.425	-3.675,60	-3.675,60	-3.675,60
	3	Lettera b) scambio di informazioni	-4.580,54	-4.580,54	-4.580,54	-4.580,54	9.999		-4.580,54	-4.580,54	4.554	-4.580,54	-4.580,54	-4.580,54
	3	Lettera f) attività investigative	-2.108,16	-2.108,16	-2.108,16	-2.108,16	9.999		-2.108,16	-2.108,16	2.108	-2.108,16	-2.108,16	-2.108,16
	3	Lettera l) scambio di esperti	-4.760,11	-4.760,11	-4.760,11	-4.760,11	9.999		-4.760,11	-4.760,11	2.222	-4.760,11	-4.760,11	-4.760,11
	8	riunioni bilaterali												
		<b>TOTALE ONERI</b>	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	39.999		-15.104	-15.104	16.449	-15.104	-15.104	-15.104
		<b>COPERTURE</b>												
		Fondo speciale di parte corrente MAE	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	9.999		-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104
		<b>TOTALE COPERTURE</b>	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	9.999		-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104
		<b>EFFETTI COMPLESSIVI SU SALDI</b>	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	9.999	16.449	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104	-15.104





## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza con la Repubblica di Capo Verde ha determinato la necessità di stipulare il presente atto pattizio per regolamentare la collaborazione operativa ed intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi capoverdiani, impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo internazionali.

Il mutamento dello scenario geopolitico ed economico internazionale e la creazione di nuovi poli regionali, insieme allo sviluppo di nuove relazioni ed economie internazionali, specie in un'area particolarmente strategica, quale è considerata quella dei Paesi dell'Africa occidentale che si affacciano sull'Oceano Atlantico, dei quali la Repubblica di Capo Verde è tra i maggiori per rilevanza strategica - soprattutto per il processo di sviluppo economico legato al turismo che la caratterizza - richiama le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale per l'utilizzo del territorio, quale crocevia di traffici illegali, fra tutti quello della droga, proveniente dal continente americano.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra l'Italia e Capo Verde e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle Parti.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della cooperazione, che prevede, quali forme applicative, tra le altre, lo scambio di informazioni e di esperienze, l'assistenza reciproca nelle attività investigative e la formazione delle Forze di polizia. Inoltre, le richieste di assistenza e di collaborazione costituiscono gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'intesa persegue. Per la verifica e lo stato di attuazione della collaborazione, nell'Accordo sono previsti incontri bilaterali e consultazioni, che si svolgeranno su base di reciprocità, in Italia e a Capo Verde. Come ulteriore indicatore si potrà



considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

**D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per l'applicazione dell'intesa, e operanti nei settori di cooperazione.

**SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

I negoziati per la definizione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia hanno avuto inizio nei mesi di aprile\maggio del 2003, su iniziativa delle autorità italiane, motivati dalle finalità di sviluppare ulteriormente le relazioni internazionali bilaterali in materia di sicurezza con i Paesi dell'Africa occidentale che si affacciano sull'Oceano Atlantico. Le trattative si sono protratte per lungo tempo, anche attraverso una riformulazione integrale del testo dell'intesa in negoziato.

Il testo condiviso, di cooperazione di polizia, è stato successivamente firmato a Praia dall'Ambasciatore italiano e dal Ministro degli esteri capoverdiano l'8 luglio 2013.

**SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

E' stata valutata l'opzione zero ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo mira a favorire la cooperazione in materia di polizia per la prevenzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale, con particolare riguardo al traffico illecito di stupefacenti e al terrorismo internazionale.

**SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO**

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con Capo Verde, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipula di detto Accordo è stata, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

**SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.



Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata

transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico preciso ed adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

**SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alle altre forme criminali.

**SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti preposti all'applicazione dell'accordo sono:

- per la Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per la Repubblica di Capo Verde, il Ministero della Giustizia e della Polizia Giudiziaria.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

**C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**



Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'Accordo prevede per entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

A cura del Ministero dell'Interno, si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle riunioni e delle consultazioni bilaterali, che si svolgeranno, su base di reciprocità in Italia e a Capo Verde, per migliorare la cooperazione, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI CAPO VERDE  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA



### Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Capo Verde (di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

**CONSAPEVOLI** delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica nonché sul benessere dei propri cittadini;

**RICONOSCENDO** la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità ed il terrorismo;

**RICHIAMANDO** la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, firmata a Palermo rispettivamente dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Capo Verde, e i relativi protocolli annessi, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

**NEL RISPETTO** del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

**CONCORDANO** quanto segue:

### Articolo 1

#### AUTORITA' COMPETENTI ED OBBLIGO A COOPERARE

- (1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
- (a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
  - (b) per il Governo della Repubblica di Capo Verde, il Ministero della Giustizia, Polizia Giudiziaria.
- (2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto dei propri obblighi internazionali e della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi.

### Articolo 2

#### SETTORI DI COOPERAZIONE

- (1) Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi e in conformità della propria legislazione nazionale, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:





- (a) crimine organizzato transnazionale;
  - (b) produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  - (c) tratta di persone e traffico di migranti.
- (2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

### Articolo 3

#### MODALITA' DELLA COOPERAZIONE

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo 2, collaborano tramite:

- (a) lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
- (b) lo scambio di informazioni sui tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonché sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga;
- (c) lo scambio delle informazioni sui reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro *modus operandi*, le loro strutture e i loro contatti;
- (d) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
- (e) lo scambio delle informazioni sulla formazione del personale di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità;
- (f) l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate;
- (g) lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
- (h) lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- (i) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un protocollo applicativo;
- (j) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4;
- (k) lo scambio di altre informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorità dell'altra Parte;
- (l) lo scambio di esperti e l'individuazione di punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

## Articolo 4

## RICHIESTE DI ASSISTENZA

- (1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
- (2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
- (3) Le richieste di assistenza contengono:
  - (a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
  - (b) informazioni dettagliate sul caso;
  - (c) lo scopo ed i motivi della richiesta;
  - (d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
  - (e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
- (4) La richiesta può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

## Articolo 5

## RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

- (1) L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato o ritenga che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
- (2) L'assistenza può essere, inoltre, rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
- (3) Qualora possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che possono essere imposte dall'Autorità competente richiesta. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperare a dette condizioni.
- (4) L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta insieme ad una descrizione dei motivi di tale rifiuto.



**Articolo 6****ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

- (1) L'Autorità Competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
- (2) L'Autorità Competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
- (3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.
- (4) L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
- (5) L'Autorità competente richiesta informa, al più presto, l'Autorità Competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

**Articolo 7****LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO  
DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI**

- (1) Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
- (2) I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente al diritto interno delle Parti, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
- (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
- (4) Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'Autorità competente che li ha forniti.
- (5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
- (6) Quando una Parte giunge a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente



affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

- (7) Ciascuna Parte informa l'altra se giunge a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

#### Articolo 8

##### RIUNIONI E CONSULTAZIONI

- (1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione.
- (2) Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Capo Verde.

#### Articolo 9

##### SPESE

- (1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.
- (2) Salvo diverso accordo, i costi della riunione sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

#### Articolo 10

##### LINGUA

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente accordo, le Autorità competenti usano la lingua inglese come mezzo di comunicazione.

#### Articolo 11

##### COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.




## Articolo 12

**ENTRATA IN VIGORE, CESSAZIONE ED EMENDAMENTI**

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata.
- (2) Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
- (3) Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato e sancito il presente Accordo in tre originali, ciascuno nella lingua italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza linguistica prevarrà il testo in inglese.

FATTO a Praia il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2013.

  
-----  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
-----  
PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI CAPO VERDE



AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CAPE VERDE  
ON POLICE COOPERATION



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cape Verde (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and each a "Party");

**BEING AWARE** of the negative impact of crime on public order and security, as well as on their citizens welfare;

**CONVINCED** of the need of enhancing international cooperation between Police authorities in the fight against crime and terrorism;

**RECALLING** the UN General Assembly Resolution no. 45/123 of 14 December 1990 concerning International Cooperation in the Fight against Organized Crime, the Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted by the United Nations, the Convention against Transnational Organized Crime signed in Palermo by the Italian Republic and by the Republic of Cape Verde on 12 December 2000 and 13 December 2000, respectively, and protocols thereto, as well as the relevant Resolutions of the UN Security Council and the Conventions against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

**RESPECTING** the principle of sovereignty and equality of both States and wishing to further consolidate the friendship relations between the two States;

**HAVE AGREED** as follows:

### Article 1

#### COMPETENT AUTHORITIES AND OBLIGATION TO COOPERATE

1. The competent Authorities responsible for implementing this Agreement are the following:
  - a) For the Government of the Italian Republic, the Ministry of the Interior, Department of Public Security;
  - b) For the Government of the Republic of Cape Verde, Ministry of Justice, Judicial Police
2. In compliance with the provisions of this Agreement, the Parties shall cooperate, acting within their jurisdiction and in compliance with their international obligations and national legislation in force in their respective countries.



## Article 2

## FIELDS OF COOPERATION

1. The Parties shall - within their means and in compliance with their national legislation - cooperate in order to prevent, fight and carry out investigations on crime, including, but not exclusively, the following:
  - a. transnational organized crime;
  - b. illicit production of, trafficking and smuggling in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
  - c. trafficking in persons and migrants smuggling.
2. In addition, the Parties shall - in compliance with the national legislation in force in their respective Countries and with their international obligations, including the relevant UN Security Council's international Conventions and Resolutions - cooperate in the prevention and fight against terror acts.

## Article 3

## COOPERATION MODALITIES

In order to implement the provisions of article 2, the Parties shall cooperate through the following:

- a) exchange of information on crimes, criminals, criminal organizations, their *modus operandi*, structures and contacts;
- b) exchange of information on kinds of narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and basic chemical substances, on production methods and places, channels and means used by traffickers, hiding techniques, changes of price and analysis techniques, as well as methods for carrying out anti-drug controls at the borders and use of new technical means, including training methods and use of canine units for drug detection;
- c) exchange of information on terror crimes, terrorists, terror organizations, their *modus operandi*, their structures and contacts;
- d) exchange of information on legislative and scientific instruments in order to fight crime, including information on the analysis of criminal and terror threat;
- e) exchange of information on police personnel training and use of specialized techniques for the fight against crime,
- f) the adoption - in compliance with the conditions set out by the national legislation of each Country - of the measures necessary to enable the use of special investigation techniques, as the undercover operations and controlled deliveries;
- g) exchange of information on methods used for the fight, trafficking in human beings and migrants smuggling;
- h) exchange of information on passports and other travel documents, visa, entry and exit stamps in order to detect fake documents;
- i) identification and readmission of their own nationals present on the other State's territory in an irregular position in relation to the legislation on migration; the best





operational modalities for the implementation of this provision may be defined in an implementation protocol;

- j) the execution of requests for assistance envisaged by article 4;
- k) exchange of other information that the competent Authority of a Party considers to be of interest to the Authority of the other Party;
- l) exchange of experts and identification of contact points to be designated by the Parties to facilitate the implementation of this Agreement.

#### Article 4

##### REQUESTS FOR ASSISTANCE

1. Cooperation in the framework of this Agreement shall take place based on the requests for assistance by the interested competent Authority or on initiative of the competent Authority who considers said assistance to be of interest to the other competent Authority.
2. The request for assistance are submitted in writing. In case of emergency the requests may be submitted orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.
3. The requests for assistance contain:
  - a) the name of the agency of the Party which requests assistance and the name of the agency of the Party to which a request for assistance has been submitted;
  - b) detailed information on the case;
  - c) aim of and reasons for the request;
  - d) description of the assistance requested;
  - e) any other information which may contribute to the effective execution of a request.
4. A request may also be made through the usual Interpol channels.

#### Article 5

##### REFUSAL OF ASSISTANCE

1. Assistance under this Agreement may be rejected totally or partially if the competent requested Authority considers that the execution of a request might jeopardize the sovereignty, security, public order or other fundamental interests of its own State or if it conflicts with the national legislation in force in its own Country or with its international obligations.
2. In addition, assistance may be rejected if the execution of the request implies an excessive burden on the competent Requested Party resources.
3. Whenever possible, the competent requested Authority - before taking a decision concerning the refusal of the assistance requested under this Agreement - confers with the competent requesting Party in order to define if the assistance may be given under the conditions which may be imposed by the competent requested Authority. In case



*f*

*A*

the competent requesting Party accepts to receive assistance under the proposed conditions, it shall comply with said conditions.

4. The competent requesting Authority receives a written notice of the total or partial refusal to execute the request with a description of the refusal reasons.

#### Article 6

#### EXECUTION OF THE REQUEST

1. The competent requested Authority adopts all measures necessary to guarantee a prompt and complete execution of the request.
2. The competent requesting Authority is informed immediately of any circumstance hindering or delaying considerably the execution of the request.
3. In case the execution of the request doesn't fall within the powers of the competent requested Authority the latter shall immediately notify the competent requesting Authority about it.
4. The competent requested Authority may request all information that it considers necessary for an adequate execution of a request.
5. The competent requested Authority reports to the competent requesting Authority as soon as possible on the outcome of the request execution.

#### Article 7

#### LIMITS ON THE USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

1. The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used exclusively for the purposes envisaged by it, in conformity with the provisions of the international Conventions on Human Rights.
2. Personal and sensitive data exchanged between the Parties shall be - in conformity with the respective national legislation of the Parties - protected according to the same standards applying to national data.
3. Each Party shall ensure a level of protection of the personal data acquired under this Agreement equivalent to the level of protection guaranteed by the other Party. It shall adopt the necessary technical measures to safeguard personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or disclosure, unauthorized alteration or access or any unauthorized form of processing. The Parties, in particular, shall reasonably take measures to ensure that only those authorized to access personal data can have access to such data.
4. The information and documents supplied by a competent Authority under this Agreement may be disclosed to third parties only upon consent of the competent Authority that transmitted them.



X

5. At the request of a transmitting Party the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes the purpose of this Agreement or the provisions applicable to the transmitting Party.
6. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, including, in particular, integration, deletion, or correction of the data.
7. Each Party shall notify the other if it becomes aware that material data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or might give rise to significant doubt.

#### Article 8

#### MEETING AND CONSULTATIONS

1. With a view to facilitating implementation of this Agreement the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold bilateral meetings and consultations to assess the progress made under this Agreement as well as to analyse and enhance cooperation.
2. Meetings shall take place in Italy and in Cape Verde, alternately.

#### Article 9

#### EXPENSES

1. Ordinary expenses for the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. If the request includes considerable or extraordinary expenses the Parties shall consult each other in order to establish terms and conditions for the processing of the request as well costs-sharing modalities.
2. Unless otherwise agreed upon, expenses of meetings shall be borne by the receiving Party whereas travel and accommodation expenses of delegates shall be borne by the sending Party.

#### Article 10

#### LANGUAGE

For the purposes of cooperation under this Agreement the Parties shall use the English language as means of communication.



A handwritten signature or mark is present in the bottom right corner of the document.

## Article 11

**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute between the Parties over the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by means of consultations and negotiations through diplomatic channels.

## Article 12

**ENTERING INTO FORCE, TERMINATION AND AMENDMENTS**

1. This agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second written note by which the Parties shall officially notify their compliance with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time.
2. Each Party may denounce this Agreement with at least a six month's written notice.
3. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned - duly authorized - have signed and sealed this Agreement in three originals, each in the Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretation the English text shall prevail.

DONE in Praia, on 8<sup>th</sup> July 2013

  
FOR THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC

  
FOR THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF CAPE VERDE

